



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26-10-2015 (punto N 3)

Delibera N 1023 del 26-10-2015

Proponente
ENRICO ROSSI
DIREZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)
Dirigente Responsabile Francesca GIOVANI
Estensore Francesca GIOVANI
Oggetto

Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Toscana sui Servizi per l'Impiego.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Schema di convenzione

MOVIMENTI CONTABILI

Capitolo	Anno	Tipo Mov.	N. Movimento	Variaz.	Importo in Euro
U-61832	2016	Prenotazione			1140681,95
U-61833	2016	Prenotazione			783192,23
U-61834	2016	Prenotazione			357489,72

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, ed in particolare l’articolo 1, comma 3 che delega il Governo ad adottare, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 427, prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore;

Visto il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ed in particolare l’art. 15 che:

- allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali;
- stabilisce che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipuli, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma;

Visto l’Accordo Quadro tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, con il quale il Governo e le Regioni si impegnano:

- a garantire congiuntamente, per tutta la fase di transizione verso un diverso assetto delle competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l’impiego e di definire, in una cornice di indirizzo unitario, l’attuazione puntuale dei contenuti del presente accordo-quadro mediante la stipula di specifiche convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione;
- alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione

europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” che prevede all’articolo 11, comma 1, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma;

Considerato che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 20 ottobre 2015 ha preso atto dello schema di Convenzione tipo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le singole Regioni sui servizi per l'impiego;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;

Visto il DPGR 8 agosto 2003, n. 47/R “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro)”;

Ritenuto pertanto necessario dare attuazione al citato articolo 11 del decreto legislativo 150/2015 e approvare lo schema di convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, allegato al presente atto sotto la lettera A), con il quale le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Toscana al fine di garantire la continuità dei servizi per l'impiego nella fase di transizione per le annualità 2015 e 2016 e con il quale la Regione si impegna a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego, in attuazione del citato Accordo Quadro in materia di politiche attive, con le modalità previste congiuntamente nel Piano generale di raccordo;

Vista la DGR n. 12 del 12 gennaio 2015 “Approvazione Bilancio gestionale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2015 e Bilancio gestionale Pluriennale autorizzatorio 2015/2017 – Bilancio gestionale 2015/2017 conoscitivo”;

Visto il parere favorevole espresso dal CTD nella seduta del 22 ottobre 2015;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Toscana e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in materia di servizi per l'impiego, allegato al presente atto sotto la lettera A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che, per l'anno 2015, il suddetto schema di convenzione non comporta, per la Regione Toscana, oneri ulteriori rispetto a quelli derivanti da impegni già contratti a valere sul POR FSE 2014-2020 per la continuità dei servizi per l'impiego fino al 31/12/2015 e stimati in euro 2.878.404,90 ;

3. di dare atto che, per l'anno 2016, il suddetto schema di convenzione prevede l'impegno a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego a valere sull'Asse A del POR FSE 2014-2020, per un importo pari a euro 2.281.363,90;
4. di destinare pertanto in favore delle Province e della Città Metropolitana di Firenze la somma totale di euro 2.281.363,90, disponibili sul bilancio pluriennale vigente 2015-2017, annualità 2016, così come di seguito specificato:
 - capitolo n. 61832 per euro 1.140.681,95;
 - capitolo n. 61833 per euro 783.192,23;
 - capitolo n. 61834 per euro 357.489,72.
5. di rinviare ad atti successivi, subordinatamente all'approvazione della legge relativa al bilancio di previsione 2016-2018, la destinazione dell'eventuale ulteriore importo ivi stanziato per la finalità di cui al comma 2 dell'art. 3 del suddetto schema di convenzione;
6. di dare mandato al Presidente di apportare, prima della sottoscrizione, le modifiche non sostanziali allo schema di convenzione, di cui all'allegato A), che si rendessero necessarie.

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta Regionale
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Francesca Giovani

Il Direttore
Paolo Baldi

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

REGIONE TOSCANA

(di seguito, denominate PARTI)

VISTO

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
- La Raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di Riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;
- l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'OT 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 ISTITUZIONI DEL MERCATO DEL LAVORO (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione *ex ante* che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;

- Il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;
- L’Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

PREMESSO CHE

- La legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, identifica all’articolo 1, comma 85, le funzioni fondamentali delle province, al comma 86 le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, e al comma 44 le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane.
- La medesima legge, all’articolo 1, comma 89, dispone che “lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85”. In tale ultima categoria, ricadono le funzioni e i compiti in materia di servizi per l’impiego, con riferimento ai quali l’Accordo tra il Governo e le Regioni, raggiunto in data 11 settembre 2014, in attuazione dell’articolo 1, comma 91 della citata legge 56/2014, ha sospeso l’adozione di provvedimenti di riordino fino al momento dell’entrata in vigore della riforma del mercato del lavoro, introdotta dalla Legge 183 del 2014 ed dai relativi decreti legislativi attuativi.
- La legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, prevede, inoltre, all’articolo 1, comma 3, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive e, al comma 4, l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
- La medesima legge 10 dicembre 2014, n. 183 prevede all’articolo 1, comma 4, lettera u) il mantenimento in capo alle Regioni e alle Province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro
- La legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), all’articolo 1, comma 427, prevede, *inter alia*, che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.

- Il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all'art. 15, rubricato "Servizi per l'Impiego", commi 1, 2, 3 e 4, che allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di fondi strutturali. Allo scopo di garantire i medesimi livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula, con ogni Regione e con le Province autonome di Trento e Bolzano, una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della regione o provincia autonoma. Nell'ambito delle convenzioni stipulate con le Regioni a statuto ordinario, le parti possono prevedere la possibilità di partecipazione del Ministero agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di 90 milioni di euro annui, e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego. Subordinatamente alla stipula delle convenzioni e nei limiti temporali e di spesa stabiliti dalle medesime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato a utilizzare una somma non superiore a 90 milioni di euro annui, a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità sopra rappresentate.

Il comma 5 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge in parola, in deroga a quanto previsto dal comma 4 ed esclusivamente per l'anno 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, su richiesta di ciascuna regione a statuto ordinario e in via di mera anticipazione rispetto a quanto erogabile a seguito della stipula della convenzione di cui al comma 2, all'assegnazione a ciascuna regione della relativa quota annua, a valere sul fondo di rotazione.

- Il medesimo articolo 15 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede, al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.
- Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e con le Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo; ai sensi del comma 4 dell'articolo 11, in via transitoria le citate convenzioni possono prevedere che i compiti, le funzioni e gli obblighi in materia di politiche attive del lavoro siano attribuiti, in tutto o in parte, a soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo.

- Lo stesso decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'articolo 33 che l'importo di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legge n. 78 del 2015 è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016;
- L'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzino le buone pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo.

CONSIDERATO CHE

- Allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, le Parti ravvisano la necessità di stipulare una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e i rispettivi obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
- Le Parti ritengono prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nell'ambito del riordino delle funzioni e competenze in atto esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni su tutto il territorio nazionale;
- Nell'Accordo quadro in materia di politiche attive per il lavoro del 30 luglio 2015, le Parti concordano sull'esigenza che la fase di transizione dei prossimi anni venga gestita dal Governo nazionale e dalle Regioni italiane di comune accordo e in forte spirito di leale collaborazione;
- In attuazione dell'art. 15, commi 1 del decreto legge n. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge n. 125/2015, e del decreto legislativo n. 150/2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome concordano un Piano nazionale sulle politiche attive del lavoro, per un migliore coordinamento degli interventi sia nazionali che regionali in materia, mediante l'utilizzo di risorse a valere su PON e POR, nell'ambito della programmazione FSE 2014-2020.

Posto tutto quanto sopra premesso e considerato, quale parte integrante della presente convenzione,

SI CONVIENE

Art. 1

(Rapporti e obblighi)

1. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, le parti regolano i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle

politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, come descritto nei seguenti commi.

2. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competono le funzioni e i compiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 150/2015, tra cui:
 - a) verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come specificati nel decreto ministeriale da assumersi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - b) monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro;
 - c) indirizzo e vigilanza sull'istituenda Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (di seguito ANPAL), per l'espletamento delle sue attività;
 - d) definizione delle linee di indirizzo per l'attuazione del collocamento delle persone con disabilità e del collocamento obbligatorio delle persone non vedenti.
3. L'ANPAL svolge le funzioni conferite ai sensi degli articoli 1 e 9 del decreto legislativo n. 150/2015.
4. Alla Regione Toscana restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, e in particolare:
 - a. identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - b. accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - c. interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
5. A decorrere dalla data di operatività delle convenzioni di cui all'articolo 2 e secondo le modalità ivi previste, spetta inoltre alla Regione Toscana la competenza in materia di gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (CPI).
6. La Regione Toscana, attraverso i centri per l'impiego, secondo le modalità previste dall'articolo 3 della presente convenzione, svolgerà in forma integrata, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione, le attività previste dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015.
7. La Regione Toscana si impegna a individuare, misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 2

(Modalità di gestione dei servizi per l'impiego)

- 1.** In attuazione della presente convenzione la Regione potrà sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 1, comma 427, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, apposite convenzioni [con le città metropolitane e] con gli enti di area vasta per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

- 2.** La convenzione di cui al comma 1 può prevedere:
- a) le modalità di impiego del personale, nel rispetto dell'ambito territoriale stabilito dal comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante il ricorso a uno o più dei seguenti istituti:
 - a.1) assegnazione temporanea d'ufficio ai centri per l'impiego della Regione/Agenzia regionale costituiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 150/2015;
 - a.2) assegnazione temporanea alla Regione/Agenzia regionale per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro, nelle more della costituzione dei Centri per l'impiego;
 - a.3) avvalimento del personale da parte delle Regioni allo scopo di garantire la continuità delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro.
 - b) l'individuazione del personale interessato con riferimento alla indicazione della categoria, della posizione economica, del profilo professionale di inquadramento, della durata del rapporto di lavoro, della sede di servizio e dei beni strumentali assegnati;
 - c) l'imputazione alla Regione degli atti posti in essere dal personale utilizzato secondo il presente articolo;
 - d) la delega dei poteri datoriali e organizzativi da parte degli enti di area vasta alle Regioni;
 - e) gli ambiti di esercizio del potere direttivo, delle modalità e dei tempi dell'esercizio della prestazione e della vigilanza sul corretto esercizio della prestazione lavorativa.

Art. 3

(Quadro finanziario)

1. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con riferimento alle Regioni a statuto ordinario e in attuazione dell'articolo 15, commi 3 e 4 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 150/2015, si impegna a partecipare agli oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale, dei servizi per l'impiego della Regione per gli anni 2015 e 2016, nei limiti di [xxx.xxx,xx]¹ euro annui, calcolati ai sensi del citato articolo 15 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego.
2. La Regione si impegna a concorrere al sostegno dei costi relativi al personale impiegato nei servizi per l'impiego, in particolare per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 20, 21 e 22 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione dell'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome il 30 luglio 2015, con le modalità previste congiuntamente nel Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati e nei limiti degli importi di seguito indicati:
 - a) sul bilancio 2015, per la quota destinata al sostegno dei costi relativi al personale – stimata in euro 2.878.404,09 - degli impegni già effettuati a valere sul POR FSE 2014-2020 per la continuità dei servizi per l'impiego fino al 31 dicembre 2015;
 - b) sul bilancio 2016, per l'importo pari a euro 2.281.363,90 a valere sull'Asse A. Occupazione del POR FSE 2014-2020 e, subordinatamente all'approvazione della legge relativa al

¹ La quota spettante alla Toscana, nell'ambito dei 140 milioni annui stanziati dal Ministero, sarà determinata in proporzione al numero di personale a tempo indeterminato in servizio ai centri per l'impiego alla data del 1 gennaio 2015, in base ai dati del Dipartimento della Funzione pubblica

bilancio di previsione 2016-2018, per l'eventuale ulteriore importo ivi stanziato per la finalità di cui al presente comma.

Art. 4
(Durata)

1. La presente convenzione ha validità per le annualità 2015 e 2016, con impegno a effettuare una verifica entro il 30 giugno 2016, per quanto riferibile all'annualità 2017.
2. La presente convenzione potrà essere integrata o modificata a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di coordinamento di cui ai considerati.

Data _____

Regione Toscana

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
